

Bundesversammlung

Assemblée fédérale

Assemblea federale

Assamblea federala



Delegazione
amministrativa
CH-3003 Berna

www.parlamento.ch
vd.da@parl.admin.ch

Principi operativi del Gruppo Parlamento-IT (PIT)

del 1° settembre 2023

La Delegazione amministrativa delle Camere federali assegna al Gruppo Parlamento-IT (PIT) il mandato seguente:

1. Compiti

¹ Il PIT è un organo consultivo della Delegazione amministrativa. È l'organo di riferimento per i parlamentari per questioni strategiche e domande concernenti l'utilizzo e l'evoluzione dei sistemi informatici dell'Assemblea federale.

² Il PIT sottopone all'attenzione della Delegazione amministrativa il proprio parere su questioni inerenti alle prestazioni digitali dell'Assemblea federale.

³ Il PIT può presentare richieste alla Delegazione amministrativa. Essa tratta di regola tali richieste nel corso della seduta ordinaria successiva. Una delegazione del PIT è invitata a partecipare alle deliberazioni della Delegazione amministrativa.

⁴ Il PIT può rivolgere domande o proposte direttamente al settore Prestazioni digitali.

2. Composizione

¹ Ogni gruppo parlamentare nomina un suo rappresentante nel PIT per la durata di una legislatura. Per ogni membro del PIT è designato un sostituto all'interno del gruppo parlamentare.

² Occorre perseguire un'adeguata rappresentanza di membri di entrambe le Camere.

3. Costituzione e funzionamento

¹ Il PIT si costituisce da sé. Elege un ufficio presidenziale per la durata di una legislatura; l'ufficio presidenziale partecipa alla preparazione delle sedute, le dirige e presenta gli affari all'attenzione della Delegazione amministrativa.

² L'ufficio presidenziale è composto da un presidente e da un vicepresidente.

³ Le deliberazioni del PIT sono confidenziali ai sensi dell'articolo 47 capoverso 1 della legge sul Parlamento¹.

⁴ I membri del PIT si ricusano negli affari in cui abbiano un interesse personale diretto o qualora la loro imparzialità possa essere messa in dubbio per altri motivi.

¹ [RS 171.10](#)



4. Organizzazione

¹ Il PIT si riunisce in linea di principio quattro volte all'anno, di regola il mercoledì dalle 09.15 alle 13.15. Le date delle sedute si basano sul ritmo dei «PI-Planning» dei Servizi del Parlamento e, se possibile, sono fissate tre settimane prima di questi ultimi.

² Per le sedute i membri ricevono un'indennità equivalente a quella prevista per una seduta ordinaria di commissione².

³ Se necessario, il PIT può convocare ulteriori sedute.

⁴ La persona che la Delegazione amministrativa ha scelto come delegato è la persona di contatto per il PIT.

5. Informazione

¹ Il PIT riceve i rapporti concernenti lo stato dei lavori di digitalizzazione dalla sua ultima seduta e la prospettiva per i sei mesi successivi. Tratta le necessità strategiche del Parlamento in relazione alla sua digitalizzazione. Può chiedere informazioni supplementari in merito a singoli progetti.

² La documentazione e le informazioni sono messe a disposizione del PIT esclusivamente in Parlnet.

³ I verbali delle sedute del PIT sono trasmessi per informazione alla Delegazione amministrativa e alla direzione dei Servizi del Parlamento.

6. Assistenza

¹ Il PIT è assistito dalla direzione del settore Prestazioni digitali, che funge anche da segretariato del PIT.

² Se necessario possono essere chiamati a fornire la loro assistenza altri collaboratori dei Servizi del Parlamento.

³ La direzione dei Servizi del Parlamento può chiedere a membri del PIT di mettersi a disposizione con funzione consultiva per progetti TIC. Le richieste vanno indirizzate all'ufficio presidenziale del PIT.

7. Entrata in vigore

¹ I presenti principi operativi entrano in vigore il 1° settembre 2023.

² La versione dei principi operativi del 7 maggio 2021 è abrogata.

La presidente

Brigitte Häberli-Koller

² Cfr. art. 10 della legge sulle indennità parlamentari; [RS 171.21](#)